

## RISPOSTE A QUESITI DEL WEBINAR 6/11/2017

*I Comuni e le opportunità del Fondo europeo di Sviluppo Rurale (PSR). Il rispetto delle norme in materia di appalti in relazione al processo di attuazione delle operazioni di cui sono beneficiari i Comuni nell'ambito dei Programmi regionali di Sviluppo Rurale (PSR).*

### **Criticità e rilievi**

**Relatore: Avv. Carlo Pisciotta**

1) Luca Giustini: Questa Comunità Montana intende effettuare alcuni interventi in amministrazione diretta (nel limite di €.150.000 art.36 D.Lgs 50/2016) attraverso utilizzo di personale specializzato dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, distaccato presso questa comunità montana per la gestione operativa della rete irrigua (distacco di manodopera regolato da specifica convenzione fra enti) - Quale documentazione deve essere prodotta per interventi su PSR in merito alla rendicontazione della manodopera, ossia è sufficiente produrre la richiesta di rimborso spese (con specifiche analitiche) come previsto in convenzione o necessita produrre fattura per prestazione di manodopera?

2) Massimo Rizzati: Il bando prevede la prestazione di manodopera da parte di un ente locale ( la questione del sig.Giustini)...i bandi prevedono una regolamentazione con un prezzario?

L'istituto del distacco, secondo la disciplina recata dall'art.30 del D.Lgs 27672003 e smi, si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

Riguardo la configurazione delle spese relative a personale in distacco, non sempre si è riscontrato univocità di atteggiamento da parte delle Autorità di gestione di Programmi Operativi a valere su fondi UE, anche se per la gran parte dei casi esse sono state considerate come spese relative a "personale interno", da rendicontare con le medesime modalità e documentazione previste per tali spese ma con l'aggiunta di ulteriore documentazione riguardante, ad es.: la corrispondenza tra i due soggetti giuridici (distaccante e distaccatario) da cui si evincano i termini del distacco; la lettera di comunicazione del distacco al personale distaccato; il rimborso dei costi sostenuti dal distaccante per lo stipendio e gli oneri dovuti relativi al personale oggetto del distacco; ecc..

Ciò premesso, ogni ulteriore e specifica considerazione riguardo i superiori quesiti non potrà prescindere dalle concrete indicazioni formulate in proposito dai bandi e/o linee guida adottate dall'AdG, alla quale più opportunamente gli stessi quesiti potranno essere rivolti.

3) Giuseppina Manca: quesito: secondo il correttivo del codice dei contratti DLgs 56/2017, per i LAVORI, si parla di utilizzo del criterio del minor prezzo solamente per le procedure ordinarie? nelle slide si parla di possibilità di utilizzo dello stesso anche nella procedura negoziata, che non rientra nelle procedure ordinarie (aperta o ristretta).....?

La questione è stata oggetto del Parere ANAC 23 giugno 2017 prot.84346 rilasciato su richiesta del MIT del 13 giugno 2017.

Nel merito, l'ANAC ha concluso nel senso che "deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 mila euro e fino a 1 milione di euro, di cui all'art. 36, comma 2, lettere b) e c), come avvalorato anche dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 56/2017 al secondo periodo del comma 7 dell'art. 36, laddove il riferimento «all'effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda

*avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale» non può che essere riferito alle procedure negoziate previste dal medesimo art. 36 per gli affidamenti di importo sino ad un milione di euro”.*

Alla luce delle considerazioni esposte dal MIT nella richiesta di parere e del Parere rilasciato dall'ANAC, si ritiene che l'articolo 95, comma 4 lettera a), debba essere interpretato nel senso che:

- per i lavori da 40.000 fino a un milione di euro possa applicarsi le procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) e c) con applicazione del criterio del massimo ribasso e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo;
- per i lavori da 1 a 2 milioni di euro, devono applicarsi le procedure, qualora ne ricorrano i presupposti, degli articoli 59 e seguenti, con applicazione del criterio del minor prezzo e facoltà di esclusione automatica delle offerte, fermo restando l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo.

**4) Giuliano Zogno: Quesito slide pag. 28 - Lavori in ambito nazionale <500.000 a differenza di quanto riportato nella tabella il bando dovrebbe essere pubblicato sul profilo del committente?**

La slide di pag.28, nei righe posti in alto al prospetto, richiama chiaramente (sia pure sinteticamente, per come si addice ad un prospetto riepilogativo) l'obbligo di pubblicare tutti gli atti (compreso pertanto anche il bando per Lavori in ambito nazionale <500.000) sul Profilo del committente. La pubblicazione sul profilo di committente deve avvenire dopo due giorni successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC e Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (se dovuta) – tutti gli avvisi devono restare pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo di committente fino alla loro scadenza (articolo 2, comma 3, DM 2 dicembre 2016).

Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati con le stesse modalità solo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie speciale) con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a 500.000 euro che sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori (articolo 2, comma 6, DM 2 dicembre 2016).

Gli effetti giuridici in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma informatica dell'ANAC (articolo 73, comma 5, d.lgs. 50/2016) e, nella fase transitoria, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre, per gli appalti di lavori di importo inferiore ai 500.000 euro, dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio (articolo 2, comma 6 e articolo 5 del DM 2 dicembre 2016).

Il riferimento alla pubblicazione presso l'Albo del Comune dove si eseguono i Lavori in ambito nazionale <500.000, riportato nella parte centrale della slide ha lo scopo di evidenziare la pubblicazione da cui decorrono gli effetti giuridici (come anche stabilito dall'art.36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, puntualmente richiamato nella nota n.7 di cui alla slide di pag.29), fermo restando l'obbligo di pubblicazione anche sul profilo del committente e sulla piattaforma ANAC (allorchè operativa) richiamato nella parte iniziale del prospetto di cui alla slide a pag.28.

**5) Francesco Rossi: Slide pag 40 E' possibile per un Comune affidare soltanto la progettazione in considerazione che se l'opera non viene finanziata si avrebbe un aggravio di oneri.Tanto più che il Dlgs 57 esige la copertura di bilancio.**

Risposta già formulata oralmente nel corso del webinar

**6) Giuliano Zogno: Quesito: Nel caso di procedure negoziate semplificate con inviti, il codice prevede un tempo minimo da rispettare per presentare le offerte dalla data di trasmissione dell'invito?**

Risposta già formulata oralmente nel corso del webinar

7) stefano GIUSTOZZI : Nel caso di affidamento di servizi sotto € 40.000,00 con pubblicazione di avviso, si chiede se è sufficiente la pubblicazione sul sito del GAL e dei Comuni , o deve essere pubblicato anche con altre modalità?

Se si fa riferimento agli avvisi di indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici da consultare e/o invitare a presentare offerta, si richiama l'obbligo, stabilito dall'art.29 comma 1 del codice, di pubblicare <<*Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi ..... alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi [ivi compresi pertanto anche gli avvisi di cui sopra]..... sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente ....."*.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art.29, i suddetti atti devono essere pubblicati anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla Piattaforma digitale presso l'ANAC (allorchè istituita).